

Estratto

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 21

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. CANDEAGO Rinaldo | 8. MONASTEROLO Roberto |
| 2. VISCARDI Guido | 9. BONETTO Mario L. |
| 3. PAUTASSO Filippo | 10. VIERIN Luciano |
| 4. CAVAGLIA' Pietro | 11. GERMINARA Daniele |
| 5. IANNONE Anna | 12. LOMELLO Albino |
| 6. DESTEFANIS Giuseppe M. | 13. LA CAVA Alfredo |
| 7. MEGLIA Eliana | |

Sono assenti i Signori Consiglieri: ===

Assume la presidenza il Sindaco Rinaldo CANDEAGO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. DONVITO Francesco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

All'apertura dei lavori sull'argomento in oggetto, il Sindaco relaziona brevemente all'Assemblea, in particolare per i nuovi consiglieri sulle problematiche affrontate dall'Amministrazione nella passata legislatura. In particolare si sofferma sulle problematiche economiche – finanziarie e sui risultati raggiunti. Sottopone pertanto all'attenzione del Consiglio l'unita bozza di Regolamento predisposto dagli uffici del CO.VA.R. 14;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11, comma 1 della L.R. n° 24/2002 dispone che i Comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 267/2000 in "Consorzi di Bacino" attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 del 28.11.2003 n° 20, è stato costituito il Consorzio Obbligatorio che assumeva la denominazione di Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, abbreviato con l'acronimo "Covar14";
- con la medesima deliberazione l'Assemblea dei Sindaci del Covar14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del Covar14;
- che l'art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato "Competenza consortile" dispone, al comma 4 che "Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. n° 158/99, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La Tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 14.02.2005 è stato istituito a decorrere dal 01.01.2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, individuato il COVAR14 quale unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta dei rifiuti all'applicazione della tariffa alla sua riscossione, approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Premesso altresì:

- che con sentenza n° 238 del 24.07.2009 la Corte Costituzionale ha sciolto dei nodi fondamentali in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale ed alle modalità di riscossione della tariffa, chiarendo:
 - o che lo scrutinio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n° 22/1997;
 - o che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n° 152 del 2006 non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica TIA che trova applicazione nei Comuni è quella ex art. 49 del D. Lgs. n° 22/97;
 - o che la TIA ex art. 49 del D. Lgs. n° 22/97 non è un corrispettivo, ma di converso deve esserne riconosciuta la natura tributaria;
 - o che in analogia alla normativa sulla TARSU il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU la TIA non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;

- o che la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del D. Lgs n° 22/97 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA (il quale si limita a prevedere che la "tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione d del relativo disciplinare") può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal citato art. 52 del D. Lgs. n° 446/97 o in via di interpretazione sistematica.

Considerato che alla luce del chiarimento della consulta il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del D. Lgs n° 22/97 risulta essere esclusivamente l'Amministrazione Comunale, unico soggetto deputato a normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo *de quo* lasciati dal legislatore statale privi di disciplina;

Atteso che al fine di dirimere alcune questioni procedurali, conseguenti alla citata pronuncia della Corte, il Prof. Avv. Paolo Scaparone di Torino, ha reso in data 11.12.2009 un parere con il quale, muovendo dal disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446 il quale statuisce che *"Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi"* ipotizza la possibilità di scindere, con lo strumento regolamentare, la titolarità del potere impositivo dalla titolarità dell'entrata, individuando un soggetto diverso dal Comune cui trasferire quest'ultima e consentendo quindi il mantenimento in capo al Covar14 della stessa;

Considerato che questa tesi è suffragata dalla Corte Costituzionale che con la predetta sentenza n° 238 ha rilevato che *"già per la TARSU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n° 446, e di delegare ad essi il potere di essere "parti del processo tributario", ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU"*.

Ritenuto pertanto di disporre, con l'approvazione dell'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della TIA, che recepisce quelle modificazioni ed integrazioni adeguate alla natura tributaria della stessa, il trasferimento della titolarità della relativa entrata in capo al Covar14;

Dato atto:

- che la tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile);
- che con Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio approvato con il D.P.R. n° 158/99, è stato elaborato il *"metodo normalizzato"* per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

- che i criteri di determinazione della TIA sono contenuti nel citato decreto del 1999 che prevede indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche;
- che il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/99, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TARSU, ma che è possibile fare ricorso ad altri criteri razionali che si fondano sullo studio effettivo della composizione del costo, ovvero sulle superfici tariffabili o sul numero di utenze;

Visto l'art. 42 comma 1 – lett. F) che annovera tra le competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto di impartire alla Giunta i criteri a cui attenersi nell'approvazione del Piano Finanziario di cui al D.P.R. n° 158/99 e nella concreta determinazione della tariffa ex art. 49 del D. Lgs. n° 22/97;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani il cui stesso è stato concordato con gli altri comuni consorziati al Covar14 al fine di predisporre un testo uniforme in tutto il territorio consortile;

Udito l'intervento del Capogruppo della minoranza, il Sig. VIERIN Luciano, il cui testo è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Preso atto dell'intervento del Sindaco incentrato in modo particolare sui piani finanziari che hanno visto una sostanziale revisione al ribasso negli anni; sulla riscossione coattiva ed il suo riflesso come deterrente; sulla suddivisione del contributo CONAI tra i Comuni e l'oggettiva difficoltà di una migliore ripartizione sulla qualità del materiale conferito;

Atteso che il Sig. Luciano VIERIN suggerisce che è necessario trovare dei correttivi affinché sulla tariffa incida meno la parte fissa rispetto alla variabile;

Visto che concordemente viene richiesto che vengano apportate le seguenti integrazioni:

"art. 20 – comma 4. omissis.... Ove sussistono idoneità peculiari allo svolgimento di tale pratica. La richiesta non è necessaria per gli utenti che già precedentemente usufruivano della riduzione del 20%. La riduzione è reiterata anche negli anni successivi salvo che non intervenga la relativa abrogazione valutata dagli enti."

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), inserito nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio;

Omesso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Con votazione espressa in forma palese:

n° votanti: 13

n° voti favorevoli: 9

n° voti contrari: 4 (Sigg. VIERIN Luciano, LOMELLO Albino,
LA CAVA Alfredo, GERMINARA Daniele)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasferire al Covar14, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dall'allegato regolamento;
3. di rimettere alla Giunta Comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della determinazione concreta della tariffa ex art. 49 del D. Lgs. n° 22/97 sulla scorta dei criteri generali indicati nell'allegato regolamento;
4. di revocare la propria precedente deliberazione n° 5 del 14.02.2005 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".

IL PRESIDENTE
f.to CANDEAGO Rinaldo


IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DONVITO Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il
06 MAG, 2010. E' vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Virle P.te, 06 MAG, 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE



Handwritten signature of Francesco Donvito

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


- in data _____ per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- In data _____ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Virle P.te, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia è conforme all'originale.

Virle P.te, 06 MAG, 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature of Francesco Donvito

BOZZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO N.
A DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 91 DEL 21/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco



Indice

Titolo I	Dell'istituzione e del fondamento della Tariffa	Pag. 4
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 4
Art. 3	Istituzione della tariffa	Pag. 4
Art. 4	Conferimento al Comune della titolarità dell'entrata della tariffa	Pag. 5
Art. 5	Piano Finanziario	Pag. 5
Art. 6	Soggetti passivi della tariffa	Pag. 5
Art. 7	Superficie utile	Pag. 5
Art. 8	Esenzioni e riduzioni	Pag. 6
Titolo II	Delle utenze e della commisurazione della tariffa	Pag. 6
Art. 9	Denuncia originaria, di variazione, o cessazione	Pag. 6
Art. 10	Suddivisione in fasce e categorie	Pag. 8
Art. 11	Determinazione delle tariffe	Pag. 8
Art. 12	Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche, residenti	Pag. 9
Art. 13	Attribuzione delle utenze alle categorie alle quali appartengono i diversi tipi di utenze	Pag. 9
Art. 14	Obbligo di pagamento della tariffa	Pag. 10
Titolo III	Delle fasce tariffarie	Pag. 10
Art. 15	Condizioni d'uso per i riciclatori	Pag. 10
Art. 16	Utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 17	Casi atipici di utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 18	Manifestazioni, eventi ed attività commerciali su suolo pubblico	Pag. 12
Art. 19	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 12
Art. 20	Delle riduzioni e delle agevolazioni	Pag. 13
Art. 21	Riduzione per mancato pagamento delle utenze	Pag. 13
Art. 22	Riduzione per compostaggio domestico	Pag. 13
Art. 23	Agevolazioni per raccolta differenziata	Pag. 14
Art. 24	Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria	Pag. 14
Art. 25	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico	Pag. 14
Titolo V	Del controllo e della riscossione	Pag. 15
Art. 26	Accertamento, controllo, recupero	Pag. 15
Art. 27	Avviso di pagamento	Pag. 15
Art. 28	Pagamenti e riscossione	Pag. 16
Art. 29	Conguagli, rimborsi	Pag. 16
Art. 30	Sanzioni	Pag. 16
Titolo VI	Delle disposizioni finali	Pag. 17
Art. 31	Diritto di interpellare	Pag. 17
Art. 32	Norme di Rinvio	Pag. 17
Art. 33	Entrata in vigore	Pag. 18
Art. 34	Norme di prima attuazione	Pag. 18
Art. 35	Rapporti fra Comuni e Consorzio	Pag. 18
	Rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 18

All.to 1	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)	Pag. 19
All.to 1	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)	Pag. 20
All.to 2	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3b e n. 4b)	Pag. 21
All.to 2	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)	Pag. 22
All.to 3	Formule per il calcolo della tariffa - utenze domestiche	Pag. 23
All.to 3	Formule per il calcolo della tariffa - utenze non domestiche	Pag. 24
All.to 3	Categorie dei costi ripartiti nel libro finanziario	Pag. 25
All.to 3	Casi di riduzione ed esenzione, art. 8, comma 3	Pag. 26
All.to 3	Esempio di attribuzione categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art. 13	Pag. 27
All.to 3	Tariffa servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 28

TITOLO I - Dell'istituzione e del fondamento della Tariffa

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 52/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connessi all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono intesi con i seguenti significati:
 - Tariffa e tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani disciplinata dalle leggi vigenti;
 - Piano finanziario, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, emanato dalle norme vigenti dal presente Regolamento approvato annualmente dalla Giunta comunale;
 - Denuuncia, la denuncia originaria, o di variazione, o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, o aree disciplinate dal successivo articolo, da presentare al consorzio di Comuni;
 - Il CO, il Consorzio di Comuni, è il soggetto attivo della tariffa;
 - Il CO, il Consorzio di Comuni, è il soggetto passivo della tariffa;
 - Comune, il Comune è il soggetto titolare della titolarità dell'entrata corrispondente alla Tariffa.
2. Con il termine "Consorzio" si fa altresì riferimento ad ogni altro soggetto legitimato dal Covar 14 ai rapporti con i contribuenti entro i limiti definiti dalla fonte di legittimazione, derivata dall'attribuzione in capo a detto soggetto della qualità di concessionario, o di delegato o di ente strumentale sottoposto al controllo analogo del Covar 14.

Art. 3 - Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti ed è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti è disciplinata, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne determina anche la classificazione ed i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

presentata nel giorno indicato sul timbro postale e quella inviata via fax, nella data di ricezione da parte del Consorzio. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati. L'intervento modificativo degli elementi indicati nella Denuncia originaria o in successive variazioni deve essere denunciata dal soggetto passivo entro sessanta giorni dalle compiute modificazioni.

3. La Denuncia è unica per tutti i locali occupati o detenuti dalla medesima utenza domestica o non domestica.

4. La Denuncia originaria e le successive denunce di variazione sono valide ove contengono tutti i requisiti prescritti dal presente articolo e siano presentate e sottoscritte dal soggetto passivo, sia questi uno dei coobbligati oppure il suo rappresentante legale o negoziante. Ove la Denuncia sia presentata da un rappresentante negoziante questi deve consegnare l'originale della procura, unendo altresì copia fotografica del documento d'identità della persona che l'ha conferita se la firma di quest'ultima non è autenticata.

5. Il Consorzio predispone moduli di Denuncia conformi al presente articolo, i quali sono messi a disposizione degli interessati sui siti istituzionali del Comune e del Consorzio.

6. La Denuncia originaria o di variazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) l'identificazione del soggetto che la presenta, secondo il tipo del soggetto passivo obbligato al pagamento (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti l'abitazione e i loro dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- c) i dati personali di ciascun immobile (registro, mappa, subalerno, classe, categoria);
- d) l'applicazione in superficie e la destinazione di uso dei singoli locali ed aree (annuncio, loro ripartizioni interne);
- e) le superfici soggette alle superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 3 e allegando idonea documentazione che consenta un riscontro obiettivo con i contesti planimetrici, cartacei e dell'immobile occupato, o con i propri rilievi, o con le modificazioni rispetto alle planimetrie presentate nelle precedenti denunce per l'impignorabilità dell'esclusione medesima.
- f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

7. La Denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo obbligato (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) l'identificazione del soggetto passivo (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT dello stesso, sede legale e unità locali), allegando idonea documentazione attestante la prevalenza dell'attività esercitata (es. certificati o visure rilasciati dalla C.C.I.A.A., autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata dalla competente Autorità);
- c) i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, classe, categoria);
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;
- e) le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 3 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano

modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'impignorabilità dell'esclusione medesima.

8. La data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

9. Gli Uffici dell'Anagrafe provvedono mensilmente a fornire al Consorzio ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione della tariffa.

Art. 10 - Suddivisione in fasce e categorie

1. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

3. Le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, in funzione del tipo di attività esercitata e sottoposte a coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

Art. 11 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe comunali sulla base del Piano Finanziario, determinano annualmente le Tariffe, nel rispetto dei coefficienti di produttività minimi massimali indicati negli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento. Il titolare, salvo diversa disposizione di legge, applicano i criteri di ripartizione delle tariffe dell'anno precedente.

2. Il titolo di ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è quello di cui all'art. 1, comma 1, del DPR R. 158/1998. Il costo della produzione dei rifiuti è quello indicato nel primo ruolo T.A.R.S.U. comunale.

3. La Giunta Comunale può adottare un diverso sistema di riparto dei costi da coprire con la Tariffa, optando tra i seguenti criteri frazionati:

- a) in base a studi effettuati sulla composizione del costo;
- b) in base alle superfici tariffabili;
- c) in base al numero delle utenze;
- 4. Il provvedimento di modificazione dei criteri di determinazione della Tariffa deve essere adottato prima dell'approvazione del Piano Finanziario.
- 5. La Tariffa dovuta annualmente da ogni utenza si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento.
- 6. La quota fissa della Tariffa è commisurata proporzionalmente ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli Allegati 3 lett. A) e 4, lett. A).
- 7. La quota variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sinora quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della Tariffa tale quantità è determinata, in via presuntiva, prendendo a riferimento per le utenze domestiche lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di

componenti il nucleo familiare (Allegati 1, e 3, lett. B) e per le utenze non domestiche lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile indicato per ogni destinazione d'uso (Allegati 3 e 4, lett. B).

Art. 12 - Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti

1. Per il calcolo della *Tariffa* di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella *Denuncia*, salvo le disposizioni che seguono.
2. I soggetti passivi non sono tenuti a denunciare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare qualora le stesse si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni anche se verificate la variazione.
3. I soggetti passivi sono tenuti a denunciare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di agguenza temporanea di una o più persone che dimorino nei locali per almeno centottanta giorni consecutivi senza che ciò determini variazioni della composizione del nucleo familiare risultanti dai censimenti demografici. In tal caso la *Tariffa* deve essere riferita alla *Stadler* del contiguo giorno di dimora temporanea ed ha effetto dal giorno in cui si verifica la variazione e sino a diversa *Denuncia*.
4. Dal numero degli occupanti sono escluse, previa autocertificazione effettuata nelle modalità di legge, le persone che, assennato per altre centottanta giorni consecutivi per almeno un mese per servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affidamento familiare, o analogica nel luogo della nuova dimora, o per ogni altra causa non sia possibile trasferire la residenza fornita nei termini di cui al precedente articolo 5.
5. I soggetti passivi non residenti nel Comune sono tenuti a denunciare il numero degli occupanti effettivi, come e nei termini di cui al precedente articolo 5, per il numero di utenze di cui è titolare l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva *Denuncia*.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la *Tariffa* è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 13 - Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche

1. Per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree denunciate dal soggetto passivo ai sensi del precedente articolo 9, o comunque risultante dal codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica desunto da certificati o visure della C.C.I.A.A. o dell'Agenda delle Entrate, fatte salve le verifiche d'ufficio.
2. Nel caso di attività distintamente classificabile svolta nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente. Un'esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato all'Allegato 7 al presente Regolamento.

3. Nel diverso caso in cui tali attività siano svolte in unità immobiliari distintamente censite al catasto edilizio urbano, le superfici di una medesima utenza possono essere classificate in due o più categorie distinte, a condizione che occupino una superficie superiore al 30% di quella tariffabile e che quest'ultima non sia inferiore a 500 metri quadri. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare istanza supportata da idonea documentazione atta a comprovare tale distinzione. La modificazione della categoria avviene solo a seguito di verifica in loco ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 14 - Obbligo di pagamento della tariffa

1. Il debito *Tariffario* sorge contestualmente all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso abitativo, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati e perdura sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione.
 2. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della *Tariffa* e la cessazione dell'occupazione o della detenzione sono computate dal giorno in cui si sono verificate, se comunicate nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento, o, in mancanza di comunicazione, salvo che il contribuente fornisca prova della data anteriore all'avvenuta verbalizzazione o cessazione, nel qual caso la stessa è computata dal giorno in cui si è verificata. Resta fermo quanto disposto per i casi di esclusione dal precedente articolo 4, comma 4, nonché l'applicazione della sanzione per i di omessa, infedele, o tardiva *Denuncia*.
- Titolo III - Disposizioni particolari**
- Condizioni di partecipazione**
1. Per le parti comuni del condominio, occupate o detenute in via esclusiva, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali superfici o, in alternativa, dall'amministratore con diritto di rivalsa.
 2. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, inadempienza dei quali il gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la *Tariffa* è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 4. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
 5. Gli enti, gli istituti, associazioni, organizzazioni ed altri soggetti privi di personalità giuridica sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale che li

contraddistingue, fermo restando la responsabilità del pagamento in capo al soggetto responsabile ai sensi del codice civile.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione - allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa - è dovuta per l'intero anno da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dall'art. 12, comma 1, lettera b).

Art. 16 - Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive (art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) si intendono quelle previste dal presente articolo, secondo la disciplina che segue.
2. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nuclei familiari residenti nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centoventicinque giorni. Esclusivamente dal nucleo familiare di cui fanno parte il nucleo originario o di derivazione, quando la dichiarazione di non voler godere l'abitazione in uso ad altri soggetti qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza domestica la sola quota fissa della Tariffa calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare.
3. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nuclei familiari non residenti nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centoventicinque giorni, esclusi gli alloggi di tipo familiare iscritti come oggetto passivo della Tariffa, e tale abitazione sia posseduta dalla Democrazia originaria o di derivazione, quando la dichiarazione di residenza del soggetto passivo è degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler godere l'abitazione in uso ad altri soggetti qualsiasi titolo. In tal caso si imputa alla utenza sia la quota fissa sia la quota variabile, calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito ai sensi del precedente articolo 12, comma 5, e applicando una riduzione del 30% della quota variabile.
4. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, sempreché il soggetto passivo dichiarato nella Democrazia originaria o di derivazione di non dimorare per più di trenta giorni l'anno nell'abitazione a disposizione, utendo la dichiarazione di non voler cadere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza la sola quota fissa della Tariffa.
5. Sono utenze non domestiche non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibiti ad attività stagionale, o a uso non continuativo, sempreché utilizzati nel corso dell'anno per un periodo complessivamente non superiore a centoventicinque giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tali circostanze siano specificate nella Democrazia originaria o di derivazione. In tal caso si applica la Tariffa della categoria corrispondente con una riduzione del 50% della quota variabile.

Art. 17 - Manifestazioni, eventi ed attività commerciale su suolo pubblico

1. È istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta per l'occupazione o la conduzione, con o senza autorizzazione, temporanea di locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o

aree gravate da servizi di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa giornaliera viene calcolata applicando ai metri quadrati occupati la tariffa annuale della categoria di attività corrispondente, riportata ai giorni di occupazione ed aumentata del 50 %.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 4, la riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune o dal suo concessionario unitamente a TOSAP/COSAP (indicare il regime vigente nel comune) e viene riversata al Consorzio entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre.

La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune o dal suo concessionario unitamente a TOSAP/COSAP (indicare il regime vigente nel comune) e viene riversata al Consorzio entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre.

4. Per le manifestazioni e gli eventi istituzionalizzati, gli oneri dei servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel Piano Finanziario.

5. Per le manifestazioni e gli eventi occasionali, non soggetti a Tosap/Cosap, (indicare il regime vigente nel comune) il soggetto responsabile della loro organizzazione chiede al Consorzio, con un preavviso minimo venti giorni prima, il tipo di servizio che deve essere fornito al conferimento straordinario dei rifiuti. Sul preavviso nel servizio esperto il Consorzio accredita l'importo della Tariffa da corrispondere.

Art. 18 - Istituzioni Obbligate stralci

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, decorrente l'articolo 208, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni, una somma, calcolata sulla base del numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'anno di riferimento, quale importo forfettario complessivo per le istituzioni scolastiche statali, in cui sono compresi i costi del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che vengono trasferisce alle somme di Consorzio in qualità di titolare della Tariffa.

TITOLO IV - Delle riduzioni e delle agevolazioni

Art. 19 - Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani da esse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della Tariffa in misura pari alle percentuali di seguito indicate:
 - a) 15 %, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 30 %, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 50 %, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 70 % nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

1. Il Consorzio, quale titolare dell'entrata della Tariffa, svolge tutte le attività necessarie all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della Tariffa ed effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Consorzio può:

- a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza dell'occupazione o detenzione (contratti di locazione, affitto, scritture private...);
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali s/o delle aree;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.

3. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione c/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consorzio, decorso il termine assegnato, considera la mancata collaborazione del contribuente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

4. L'attività di accertamento viene svolta dal Consorzio con i termini previsti dai commi 62 e 63 dell'art. 297 della Legge n. 296.

5. Il personale incaricato dal Consorzio munito di autorizzazione a servizio avviso di rinviare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della esecuzione della destinazione d'uso della milizia delle superfici, salvo i casi di imminenza o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da autorizzazioni impartite dal responsabile dell'organico in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47.

BOZZA

Art. 25 - Avviso di pagamento

1. Le modalità e la periodicità dell'emissione degli avvisi di pagamento della Tariffa sono definite dal Consorzio, fermo restando che l'ammontare annuo della Tariffa deve essere suddiviso in almeno tre rate, per le quali il Consorzio emette avvisi di pagamento. - sono definite dal Consorzio.
2. Non si procede alla rateizzazione ove l'importo annuo dovuto sia inferiore ad € 50,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 150,00 lordi per le utenze non domestiche.
3. Gli avvisi sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o raccomandata laddove occorra il riscatto dell'avvenuto ricevimento. Se nella denuncia è riportato l'indirizzo di posta elettronica, l'avviso potrà essere inoltrato con posta elettronica certificata.

Art. 26 - Pagamenti e riscossione

1. Il pagamento delle somme riportate nell'avviso di pagamento deve essere effettuato entro il

termine e con le modalità in esso indicate.

2. In caso di omesso o parziale pagamento nei termini e in assenza di riscatto dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, verrà inoltrato, a mezzo di raccomandata a/r, avviso di accertamento delle somme dovute, intimando al contribuente il pagamento entro la data ivi indicata.

3. E' facoltà del Consorzio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 3 lettera a) e b) del D.lgs 46 del 26 febbraio 1999 e ricorra un prominente interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al suo organo esecutivo, di procedere alla riscossione non coattiva della Tariffa mediante ruolo.

4. Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscuotuto verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad Euro 12,00, o comunque per importi inferiori alle spese da sostenere per il recupero del credito.

6. Qualora il pagamento della Tariffa pervenga oltre il termine indicato nell'avviso di accertamento, gli ulteriori costi sostenuti per la procedura di riscossione coattiva saranno automaticamente addebitati nell'avviso di accertamento.

BOZZA

Art. 27 - Congua di rimborsi

1. Le autorizzazioni si verificano in corso d'anno e alle condizioni di recupero o rimborso dell'importo sono competenti sul importo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso.
2. L'importo di accettato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dall'assunzione, sono dovuti gli ingressi in ragione del tasso legale (ragguagliato sulle giornate) e il rimborso viene versato entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Non si procede al rimborso della tariffa in caso di importi inferiori a Euro 12,00.

Art. 28 - Sanzioni

1. In caso di infedele denuncia si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500.
2. Nel caso di denuncia tardiva presentata:
 - entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica la sanzione di € 25;
 - oltre un anno dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica la sanzione di € 50;oltre un anno dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500.
3. In caso di omessa denuncia, anche di variazione, si applica una sanzione del 100%, se la violazione riguarda un'annualità, del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di €100,00 e un massimo di € 500,00.

4. Le sanzioni di cui al comma precedenti sono ridotte del 70% se, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di irrogazione della sanzione, interviene l'accettazione formale dello stesso da parte del contribuente e viene versato quanto dovuto a titolo di tariffa, sanzioni ed interessi.
5. In caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui all'art. 24, comma 3, si applica la sanzione di € 100,00.
6. Le sanzioni previste ai commi precedenti saranno irrogate secondo le procedure previste dalla legge 689/1981.
7. In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento la sanzione è del 30% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente. ~~Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'art. 13, comma 2 del d.lgs 446/1997)~~ (Gimnatio per difformità

TITOLO VI - Delle disposizioni finali

Art. 29 - Diritto di interpellato

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Consorzio, che risponde entro 90 giorni, chiesta di sanzione e specifiche richieste dell'istanza non ha effetto sull'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento, la presentazione della quale non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta dell'interpellato, scritta e firmata, si leva con esclusivo riferimento all'interpellato e non è opponibile dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'art. 29, non possono essere presentate chieste nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Consorzio o che comunque non abbia richiesto la risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 30 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore ai sensi di legge il primo gennaio dell'anno di approvazione.
2. La *Tariffa* per gli anni precedenti resta disciplinata dai regolamenti vigenti per quegli anni.

Art. 32 - Norme di prima attuazione

Versione del 17 marzo 2010

17

1. Il Comune, o su sua richiesta il Consorzio, provvede a dare adeguata pubblicità ai contribuenti - anche tramite l'affissione di manifesti, l'invio di opuscoli informativi, la pubblicazione sul sito www.comuni4.it e su quello comunale o altre forme di comunicazione - delle norme del Regolamento che prevedono adempimenti a carico degli stessi.

Art. 33 - Rapporti tra Comuni e Consorzio

1. Il Comune trasmette periodicamente al Consorzio, in tempo utile per l'emissione degli avvisi di pagamento e comunque entro il termine indicato dal Consorzio, le deliberazioni relative alla determinazione della *Tariffa* per ciascuna categoria di utenza per l'anno di riferimento.

Art. 34 - Rifiuti biodegradabili di giardino (PER I SOLI COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO 8)

1. A decorrere dall'anno 2010 è avviata in via sperimentale la ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti biodegradabili di giardino nei comuni consorziati (esclusi dai costi del servizio di raccolta e smaltimento) in ragione di popolazione e di superficie, con l'eccezione di comuni di oltre 1000 abitanti ai soli fini del presente regolamento.
2. Resta fermo per i soggetti non aderenti al servizio, la possibilità di conferimento diretto dei rifiuti di cui al presente articolo presso i centri di raccolta siti nel territorio comunale senza ulteriore adempimento.

Versione del 17 marzo 2010

18

VARIA IN BASE ALLA POPOLAZIONE

Allegato I - Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)

Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti	Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa		Parte variabile	
		ka	kb	Kcb	
				minimo	Massimo
1	0,84	0,60	1,00		
2	0,98	1,40	1,80		
3	1,08	1,80	2,00		
4	1,16	2,20	2,30		
5	1,24	2,90	3,00		
6 o più	1,30	3,40	4,10		

BOZZA

Allegato I - Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato I al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti	Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa		Parte variabile	
		ka	kb	Kcb	
				minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00		
2	0,94	1,40	1,80		
3	1,05	1,80	2,30		
4	1,14	2,20	3,00		
5	1,23	2,90	3,60		
6 o più	1,30	3,40	4,10		

BOZZA

Allegato 3 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Cuf / \sum N(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

Cuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto delle reali distinzioni delle superfici dei nuclei immobiliari in funzione del numero di componenti del nucleo familiare corrispondente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche

$$TVd(n) = Quv \cdot Kc(n) \cdot Qv$$

dove:

TVd(n) = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Qv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra i costi fissi prodotti dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$Quv = Qtot / \sum N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale di riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune / Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

Allegato 4 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ciapf / \sum Sap \cdot Kc(ap)$$

dove:

Ciapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche

$$TVnd(ap, Sap) = Quv \cdot Sap \cdot Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;

Cu = Costo unitario (€/m³). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m³ anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

SOLO PER I COMUNI IN ELENCO

Allegato 8 – Tariffa servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino

Il costo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili da giardino è addebitato, separatamente dalla *Tariffa*, ed ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti. Gli importi indicati nell'elenco sono riferiti all'anno 2010 e sono soggetti, con cadenza annuale, a revisione secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

BEINASCIO

Tipologia di cassonetto	Importo €/anno
cassonetto da 240 l crogato	€ 50,00
cassonetto da 360 l	€ 56,00
cassonetto da 660 l	€ 131,00
cassonetto da 1100 l	€ 131,00
Tipologia di cassonetto crogato	Importo €/anno

CAIRGINANO

cassonetto da 240 l	€ 54,00
cassonetto da 360 l	€ 62,00
cassonetto da 660 l	€ 143,00
cassonetto da 1100 l	€ 167,00

PIORRESCORINSE

Tipologia di cassonetto crogato	Importo €/anno
cassonetto da 240 l	€ 60,00
cassonetto da 360 l	€ 71,00

DOZZAZZA